

Murphy

Regenella Vittoria

Roll - Give
Coley has 8 response

Brown Coley hütz

[Signature]

Robert J. Turner
Michael R.

1

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

~~Rogier Jurgens R.C. A.B.~~ Baer CBS huz
~~Motest~~ ~~Holl G.~~

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:

02): operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni;

04): organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative; incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato; partecipare e/o organizzare mercatini di artigianato artistico, vintage e affini con prodotti creati dai soci. Vendita di prodotti artigianali (autocostruiti) anche on-line come forma di autofinanziamento dell'Associazione

06): promuovere una cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio;

07): indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;

08): L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha per oggetto l'esercizio dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive di base ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

09): In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore, l'Associazione opera altresì mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

10): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

11): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

12): Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

13): Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive e culturali di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

14): L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle principali di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

15): L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- 01): eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - 02): essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - 03): prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - 04): esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - 05): votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - 06): denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- 07): rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - 08): rispettare lo statuto e le direttive dell'ACSI APS, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata;
 - 09): versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in favore della comunità e del bene comune, anche al fine di promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3

Fredt August
Mayer

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro degli incontri e deliberazioni dell'assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- 01): determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- 02): approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- 03): nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 04): nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 05): delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 06): delibera sull'esclusione degli associati;
- 07): delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 08): approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 09): delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 10): delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 4 anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.

L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Ai membri dell'Organo di amministrazione dell'Associazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

01): amministra l'associazione,

02): attua le deliberazioni dell'assemblea,

03): predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

04): predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

05): stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

06): cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

07): è responsabile degli adempimenti connessi alla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore,

08): delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

09): Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10): Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

6

Mano Egger
Roberto
Francesco Lucarelli
Baron
Colis
Rayonelli
Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Claudio Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

[illegible]

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Claudio Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Claudio Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Claudio Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Claudio Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Claudio Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Claudio Vittorio

[illegible]

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Claudio Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

Figueroa Rafael Bauer Charles Vittorio

Frederick Ducrest
Benedictine
Beane College
Ligonelli-Victoria
Maurice Zee

- 8

Friedrich Du
Mol

Friedrich Du
Mal

Frederick Du
Mol

Friedrich Du
Mal

Friedrich Du
Mal

Friedrich Du
Mal

Friedrich Du
Mal

Frederick Du
Mol

Friedrich Du
Mal

Frederick Du
Mol

Frederick Du
Mol

Friedrich Du
Mal

Frederick Du
Mol

Frederick Du
Mol

Frederick Du
Mol

Frederick Du
Mol

Frederick Du
Mol

Frederick Du
Mol

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi finalità sportive e culturali, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e in materia associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

Regis'rato il 7 APR. 2005

781 Atti Privati Serie 3

[Handwritten signature]

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

CARLO ACCARELLI

Il Funzionario
Brunella BRIGHENTI



9